



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Tribunale di Sorveglianza di Roma

*

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo, e Molise

*

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, dott.ssa Marina Finiti, il Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, dott. Maurizio Veneziano ed il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, dott.ssa Maria Vittoria Menenti

Ravvisata la necessità di ridefinire le prassi condivise e i modelli operativi con il rinnovato intento di semplificare e migliorare l'efficienza delle procedure nei rispettivi ambiti di competenza, tenuto conto delle risorse disponibili e del quadro dell'evoluzione della normativa primaria e secondaria;

Convengono quanto segue

TITOLO 1

Attività intramuraria di osservazione e trattamento

Art. 1

Tempistica dell'attività di osservazione scientifica della personalità ex art. 13 ord.pen.

Le Direzioni degli Istituti Penitenziari e dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sono chiamati a rafforzare e velocizzare l'attività dei gruppi di Osservazione e Trattamento, orientando le modalità di osservazione e trattamento dei condannati detenuti.

Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (G.O.T.) dovrà potenziare la sua azione anche in tema di programmi di giustizia riparativa per i detenuti nell'ambito delle attività trattamentali intramoenia, valutandone le proiezioni nell'ambiente libero, con ogni possibile sviluppo nel rapporto di mediazione con le vittime.

Le Parti concordano sull'esigenza di rendere più stringenti, in un'ottica di efficientamento delle procedure, i tempi dell'osservazione scientifica della personalità per i ristretti che presentano i requisiti per l'accesso alle misure

alternative, adottando modelli maggiormente flessibili di avvio delle procedure di osservazione scientifica della personalità dei condannati.

I tempi per la redazione del primo programma di trattamento sono fissati in 6 mesi dall'inizio della carcerazione.

Di seguito si indicano le priorità di osservazione nei seguenti casi:

- detenuti che abbiano in corso istanza per l'ottenimento di misura alternativa, permesso premio, attività lavorativa all'esterno;
- detenuti in possesso dei presupposti oggettivi per l'accesso alle misure alternative, indipendentemente dalla presentazione della relativa istanza;
- detenuti con particolari problematiche personali, quali disturbo psichiatrico e disagio familiare (anche economico) che richiedano l'urgente intervento dell'UEPE e/o dei servizi territoriali avuto anche riguardo ai soggetti in dimissione ai sensi dell'art. 43 ord. pen. e art. 88 D.P.R. n. 230 del 2000;
- detenuti con una pena detentiva breve (entro 18 mesi), ove vi sia stretta funzionalità alla definizione di procedimenti per misure extra-murarie.

Per i detenuti provenienti da altri Istituti, il funzionario giuridico pedagogico dovrà accertare se l'attività di osservazione sia stata già conclusa al fine di favorire la massima armonizzazione delle procedure senza disperdere i risultati acquisiti.

Nel caso di detenuti trasferiti ad altro Istituto prima che l'attività sia stata conclusa, si procederà senza ritardo alla riunione di équipe se tutti gli interventi siano stati completati, dovendosi, diversamente, trasmettere gli atti disponibili in vista della prosecuzione dell'attività di osservazione all'Istituto di destinazione.

L'aggiornamento dell'osservazione scientifica della personalità avverrà annualmente in riferimento ai condannati a pene detentive definitive, eccetto i casi in cui si verificano variazioni nel quadro socio-familiare o lavorativo del ristretto, che possono facilitare la concessione di una misura alternativa, ovvero ove sussistano esigenze istruttorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rinvii udienze, lavorazione di fascicoli connessi a progressione trattamentale, come accade da permesso premio a misura alternativa).

L'aggiornamento in équipe dell'andamento del programma di trattamento dei semiliberi dovrà essere redatto con cadenza almeno annuale.

La relazione di sintesi verrà altresì trasmessa all'Ufficio Uepe competente.

Art. 2

Proposte di misure alternative

Il Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT) potrà proporre la concessione delle misure alternative alla luce di quanto previsto dall'art. 7 lett. b) del d.lgs. n. 123 del 2018, che modifica l'art. 57 ord. pen.

Gli operatori del GOT informano i soggetti in carico in ordine alla possibilità di presentazione delle istanze di misura alternativa anche da parte dei loro prossimi congiunti, dei difensori e dello stesso GOT.

Art. 3

Redazione Indagine socio-familiare UEPE

Il G.O.T. avvia l'attività di osservazione e trattamento con l'inoltro della richiesta di indagine socio-familiare all'UEPE territorialmente competente, ufficio al quale deve essere trasmessa una scheda informativa che indichi i seguenti elementi, ove disponibili, per consentire la tempestività di detta indagine:

- nominativo del funzionario giuridico pedagogico incaricato del procedimento;
- nominativo del ristretto e suoi dati anagrafici, inclusi i riferimenti abitativi (residenza e/o domicilio);
- la posizione giuridica e la copia della sentenza;
- la richiesta di beneficio penitenziario (permesso premio, misura alternativa alla detenzione con indicazione della data dell'udienza di trattazione, esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010, altro)
- se sussista condizione di tossicodipendenza;
- l'eventuale permesso di soggiorno;
- familiare o persone di riferimento e relativo recapito telefonico;
- possibilità di attività lavorativa.

Nel richiedere l'indagine socio-familiare all'UEPE vanno indicate eventuali necessità di intervento dei servizi sociali territoriali e specifiche esigenze segnalate dagli stessi detenuti, adeguatamente filtrate da parte dell'area pedagogica.

L'indagine sarà espletata dall'UEPE:

- 1) per i detenuti che risiedono nel territorio di competenza dell'Ufficio;
- 2) per i detenuti che non risiedono nel territorio di competenza dell'Ufficio, laddove l'indagine non sia stata espletata tempestivamente dall'UEPE competente; in ogni caso la relazione conterrà le sole informazioni raccolte nel corso del colloquio e le eventuali documentazioni agli atti;

L'attività di indagine sarà incentrata sulla realtà personale e ambientale dei ristretti, in particolare su:

- cenni biografici e profilo personale del condannato;
 - quadro familiare e condizione sociale;
 - risorse eventualmente presenti nel contesto di appartenenza;
 - atteggiamento nei confronti del reato da parte del condannato e della rete familiare;
 - eventuale attività di volontariato/pubblica utilità;
 - partecipazione a programmi di giustizia riparativa.
- 3) per i liberi sospesi tossicodipendenti o agli arresti domiciliari esecutivi che hanno in corso un programma terapeutico, l'UEPE effettuerà colloqui conoscitivi della persona e riferirà costantemente in merito all'andamento del programma terapeutico, oltre che in occasione di ogni criticità.

In caso all'esito dell'intervento emerga che il libero sospeso è residente/domiciliato in territori di competenza di altri UEPE, l'Ufficio incaricato ne darà notizia al Tribunale di Sorveglianza e invierà all'UEPE territorialmente competente la richiesta di indagine socio familiare con allegata, se pervenuta, la documentazione.

Nel programma di trattamento saranno indicate le reali necessità del condannato relative a comprovate esigenze di salute, lavoro, giustizia e familiari, con specificazione degli orari e delle necessità dello spostamento, che verranno valutati dal Tribunale di sorveglianza all'atto dell'ordinanza che ammette il condannato alla misura alternativa.

Nel programma saranno indicate anche le necessità di spostamento secondo il programma terapeutico residenziale per esigenze connesse ad attività previste nel progetto riabilitativo in corso, che la comunità comunicherà all'UEPE.

La relazione sull'indagine dovrà contenere valutazioni conclusive sulle prospettive del trattamento, indicando le fonti informative utilizzate nel corso dell'indagine e specificando in dettaglio lo svolgimento delle attività di volontariato/pubblica utilità già in corso o alle quali potrà essere indirizzato l'interessato.

L'indagine socio-familiare sarà predisposta anche nei confronti dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656 co. 10 c.p.p.

Art. 4

L'antenna operativa (ovvero referente dell'Istituto Penitenziario): compiti e funzioni nel contesto operativo degli Istituti

La c.d. antenna operativa è il funzionario di servizio sociale che assicura una presenza regolare negli istituti di pena e che prevalentemente svolge le indagini socio-familiari per detenuti privi o carenti di riferimenti esterni.

Nel caso di detenuti residenti nel distretto di competenza dello stesso UEPE, gli incarichi per l'attività di osservazione possono essere attribuiti congiuntamente al funzionario individuato per la collaborazione con l'Istituto ove si trova il detenuto (antenna operativa) e dal funzionario che svolge l'indagine socio familiare nel territorio; sarà poi il primo a riportare nell'équipe di osservazione i risultati degli accertamenti e degli interventi compiuti dall'UEPE.

All'interno degli Istituti il responsabile dell'area educativa, o suo delegato, cura i rapporti con l'antenna operativa dell'UEPE e concorre all'ottimizzazione della sua presenza all'interno dell'Istituto.

L'antenna operativa sarà inserita nella Commissione sul lavoro penitenziario dei ristretti, di cui l'art. 20 ord.pen., su segnalazione del direttore dell'UEPE, che ne individuerà anche un supplente.

TITOLO II

Attività extramuraria

Art. 5

Tempi dell'indagine socio-familiare per condannati in stato di libertà o di arresti domiciliari c.d. "esecutivi"

Il Tribunale di Sorveglianza, salvo casi eccezionali da motivare specificatamente, farà richiesta dell'indagine socio-familiare all'UEPE almeno 4-6 mesi prima della data prevista per l'udienza di trattazione di misure alternative.

L'UEPE si impegna ad inviare la relazione di conclusione dell'indagine socio-familiare, corredata dal programma di trattamento, al Tribunale di Sorveglianza almeno 7 giorni prima dell'udienza, esclusivamente a mezzo posta certificata.

Il Tribunale/Magistrato di Sorveglianza non chiederà all'UEPE di svolgere l'inchiesta socio-familiare nei casi in cui il procedimento di sorveglianza riguardi persona condannata con pena residua entro 18 mesi, fatta salva diversa valutazione da parte del Tribunale o del Magistrato di Sorveglianza in relazione a situazioni meritevoli di approfondimento.

Per pene residue superiori a 18 mesi l'indagine socio-familiare e la relativa relazione saranno centrate sulle aree relative alla condizione sociofamiliare e alle prospettive di reinserimento, con particolare riferimento all'atteggiamento nei confronti del reato, ai fattori di rischio di recidiva, ad eventuali problematiche di dipendenza da alcol o sostanze psicoattive, agli impegni della persona condannata, alla disponibilità a svolgere attività di

volontariato/pubblica utilità, alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa, ai servizi attivabili e alle valutazioni professionali che verranno espresse, per i casi di maggiore complessità, con l'interessamento dell'équipe multiprofessionale dell'UEPE.

Qualora nel corso degli interventi di indagine demandati all'UEPE emerga che il condannato che ha presentato istanza di affidamento ordinario di cui all'art. 47 O.P. presenta problematiche di alcoldipendenza o tossicodipendenza, sarà cura dell'ufficio esecuzione esterna inviare al Tribunale di sorveglianza, in allegato all'indagine socio-familiare, la documentazione del SERT e/o della comunità che lo ha in carico in allegato all'indagine socio-familiare.

La richiesta di Indagine socio-familiare da parte del Tribunale/Magistrato di Sorveglianza sarà corredata dall'istanza del condannato/difensore contenente l'indicazione del domicilio e, al fine di non ritardare l'avvio dell'istruttoria, dal certificato di esecuzione e dall'eventuale provvedimento di cumulo, questi ultimi estraibili dal registro SIUS direttamente dall'UIEPE, una volta autorizzato ad accedere a detto registro.

Art. 6

Istanza di affidamento c.d. terapeutico

Per i soggetti richiedenti l'affidamento ex art. 94 D.P.R. 309/90 e con programma terapeutico in comunità già in atto, non verranno richieste all'UEPE le indagini socio-familiari, fatta salva la valutazione del Tribunale di Sorveglianza per situazioni meritevoli di particolare approfondimento; per tutti gli altri condannati richiedenti l'affidamento ex art. 94 D.P.R. 309/90 l'UEPE procederà alla relazione con il contributo del Ser.D..

Art. 7

Prescrizioni dell'Affidamento

Per limitare le richieste di modifica delle prescrizioni della misura dell'affidamento nel corso di esecuzione, nel programma di trattamento verranno indicate le comprovate esigenze in merito ad orari e spostamenti (per motivi di salute, studio, lavoro, giustizia, famiglia) accertate nel corso dell'indagine socio-familiare di cui il Tribunale di Sorveglianza terrà conto nell'ordinanza. Il Tribunale autorizzerà gli spostamenti dal domicilio secondo l'orario di lavoro indicato nella relazione redatta dall'UEPE all'esito dell'indagine socio-familiare, ove le riterrà compatibili con le esigenze di sicurezza sociale. (inserito ex novo)

Nelle prescrizioni verrà prevista l'autorizzazione a recarsi all'UEPE per gli incontri/colloqui con il funzionario di servizio sociale e per partecipare ai particolari progetti promossi dall'UEPE anche nei casi in cui l'Ufficio sia ubicato in Comune o Provincia diversi dal domicilio del soggetto ammesso a misura alternativa; il programma di trattamento potrà contenere, altresì, indicazioni relative a impegni del condannato finalizzati al reinserimento dello stesso.

Inoltre, per gli affidati ex art. 94 D.P.R. 309/90, nelle prescrizioni verrà prevista l'autorizzazione all'allontanamento in ambito regionale solo per fini terapeutici e/o motivi sanitari con l'accompagnamento degli operatori della comunità terapeutica.

L'ordinanza di concessione dell'affidamento al servizio sociale in favore dei soggetti c.d. liberi, conterrà la prescrizione di contattare l'UEPE entro 10 giorni dalla notifica della stessa ordinanza, al fine di concordare la data della sottoscrizione del verbale per l'accettazione delle prescrizioni, che sarà comunque fissata nel termine di gg. dieci .

Qualora il condannato si presenti oltre il termine previsto dalla notifica dell'ordinanza che concede la misura alternativa, l'UEPE notizierà il Magistrato di sorveglianza estensore del provvedimento per le valutazioni di competenza.

Qualora il condannato si trovi in comprovate condizioni di salute che ne pregiudichino la deambulazione, la sottoscrizione del verbale di affidamento potrà avvenire presso il suo domicilio, previo accordo con il personale UEPE.

Se l'affidamento al servizio sociale è concesso a favore di soggetti detenuti in istituto di pena, in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari c.d. esecutivi, la sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni dovrà avvenire immediatamente dopo la notifica dell'ordinanza di ammissione al beneficio.

Nei casi di applicazione dell'affidamento in prova in via provvisoria in base alla procedura prevista dall'art. 678, comma 1-ter, cpp, l'UEPE procederà a far sottoscrivere all'interessato il verbale di accettazione delle prescrizioni dopo la decisione di ratifica del provvedimento provvisorio da parte del Tribunale di Sorveglianza.

L'assistente sociale verificherà con continuità l'andamento della misura e il rispetto delle prescrizioni, riferendo tempestivamente al Magistrato di sorveglianza ogni variazione e/o violazione, quale ad es. la perdita dell'offerta di lavoro (inserito ex novo) e ogni altra circostanza rilevante ai fini del mantenimento della misura.

Nell'ipotesi in cui il domicilio del condannato risulti essere diverso da quello indicato nell'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Direttore dell'UEPE procede automaticamente ad accertarne l'effettività idoneità a mezzo del Nucleo di Polizia Penitenziaria dell'Ufficio. Se l'esito dell'accertamento è favorevole, il Direttore dell'UEPE autorizza, in via temporanea e urgente, l'avvio della misura; la documentazione sarà trasmessa, unitariamente al verbale di sottoscrizione, al Magistrato di Sorveglianza per ratifica e inserimento nel fascicolo di esecuzione misura alternativa. Analogamente, se l'ordinanza contiene errori materiali che non comportano sostanziale contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in punto di diritto e non riguardano i dati anagrafici del condannato, il Direttore dell'UEPE dispone che la misura abbia esecuzione inviando il verbale di sottoscrizione al Magistrato di Sorveglianza per ratifica e inserimento nel fascicolo di esecuzione misura alternativa per le eventuali determinazioni.

L'idoneità del domicilio verrà sempre verificata a mezzo di un funzionario del servizio sociale con l'ausilio del Nucleo di Polizia Penitenziaria di stanza presso l'UEPE - con facoltà di subdelega da parte del Direttore -, che effettuerà la verifica domiciliare a sorpresa e non su appuntamento, acquisendo copia del titolo che legittima il proprietario/detentore a disporre dell'immobile – contratto di acquisto, contratto di locazione registrato, regolare assegnazione di un immobile di edilizia agevolata –.

Il Direttore dell'UEPE, ai sensi dell'art. 47, comma 8, ord. pen., autorizza, su istanza dell'affidato, le deroghe temporanee alle prescrizioni da eseguirsi entro 10 giorni dalla richiesta in relazione a situazioni sopravvenute e di durata transitoria relative al contesto di vita personale e familiare dell'affidato in virtù di sopravvenute necessità documentate (visite mediche, ricovero ospedaliero, interventi chirurgici, funerali, colloqui di lavoro, ampliamento orario di lavoro, presenza in udienza, cambio di domicilio per transitoria inidoneità di quella attuale) acquisendo il parere del funzionario di servizio sociale di riferimento, dando immediata comunicazione al Magistrato di Sorveglianza – oltre che alle FF.OO. -, che apporrà il visto. La comunicazione al M.S. avrà valore di ratifica ove non intervenga provvedimento in senso contrario, da comunicare in tal caso all'UEPE a cura della Cancelleria.

Si conviene che per deroghe temporanee devono intendersi quelle che modificano le prescrizioni in relazione ad una singola occasione e per una durata non superiore nel massimo a tre giorni, che non diano luogo a modifiche sostanziali e che attengono a:

- esigenze di salute proprie o dei componenti il nucleo familiare, purché conviventi e che richiedano la necessità di recarsi, non oltre l'ambito regionale, presso ambulatori o strutture sanitarie pubbliche o private in territorio nel quale l'interessato non sia stato già autorizzato a recarsi in sede di concessione della misura o successivamente dal magistrato di sorveglianza in via stabile nel corso dell'esecuzione;
- esigenze comprovate di studio o lavoro di carattere straordinario, che richiedano la necessità di recarsi, purché in ambito regionale, in territorio nel quale l'interessato non sia stato già autorizzato a recarsi in

sede di concessione della misura o successivamente dal magistrato di sorveglianza in via stabile nel corso dell'esecuzione;

- esigenze legate ad eventi luttuosi che abbiano colpito un prossimo congiunto, che richiedano la necessità di recarsi, purchè in ambito regionale, in territorio nel quale l'interessato non sia stato già autorizzato a recarsi in sede di concessione della misura o successivamente dal magistrato di sorveglianza in via stabile nel corso dell'esecuzione.
- esigenze connaturate ad eventi familiari ritenuti rilevanti sotto il profilo trattamentale, in particolare matrimoni, battesimi, comunioni e cresime di parenti prossimi, che comportino una modifica del domicilio in ambito comunale o, al massimo, provinciale, e per la durata non superiore a due giorni, con rientro massimo alle ore 24:00 del giorno dell'evento. Diversamente dovranno essere autorizzati dal Magistrato di sorveglianza.

In tutti i casi precedenti, il condannato dovrà sempre dare avviso telefonico dell'uscita alle FF.OO delegate alla vigilanza; al rientro produrrà alle medesime FF.OO prova documentale dell'incombente, ovvero dell'appuntamento o del ricovero, ovvero dell'evento.

La comunicazione al M.S. avrà valore di ratifica ove non intervenga provvedimento in senso contrario., da comunicare in tal caso all'UEPE a cura della Cancelleria.

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti della deroga temporanea e urgente – anche per il sopravvenire di nuove circostanze fattuali -, l'istanza verrà trasmessa in tempo utile al Magistrato di Sorveglianza per le valutazioni di competenza.

Nel corso dell'affidamento in prova al servizio sociale, le relazioni periodiche saranno predisposte e trasmesse ogni sei mesi ovvero in tempi più ristretti in caso di istanze prodotte dall'affidato. Si procederà, comunque, ad inoltrare una relazione per ogni evento critico rilevante sull'andamento della misura in corso. Analoghe comunicazioni verranno tempestivamente inoltrate al Tribunale per le valutazioni in ordine all'eventuale proposta di revoca pendente.

Le istanze di deroga o modifica delle prescrizioni che non rientrano tra le deroghe temporanee ed urgenti verranno presentate dall'UEPE all'Ufficio di Sorveglianza con almeno 10 giorni di anticipo; esse conterranno il parere del funzionario di servizio sociale incaricato rispetto alla richiesta presentata e un aggiornamento sintetico sull'esecuzione della misura.

Qualora nel corso della misura alternativa venga inoltrata dalla persona una richiesta del cambio di domicilio, si procederà come segue:

- il funzionario di servizio sociale incaricato svolgerà la verifica presso il domicilio indicato e correderà l'istanza con i documenti che ne accertino l'idoneità (regolare registrazione del contratto di affitto, regolare assegnazione di alloggio di edilizia agevolata, atto di acquisto);
- in caso di documentazione non sufficiente e situazioni non chiare il funzionario di servizio sociale previo confronto con il Responsabile dell'area II, richiede l'accertamento del domicilio a cura del Nucleo di Polizia Penitenziaria.
- La comunicazione dell'autorizzazione rilasciata dall'UEPE al M.S. avrà valore di ratifica ove non provvedimento in senso contrario, da comunicare in tal caso all'UEPE. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti della deroga temporanea e urgente, l'istanza verrà trasmessa in tempo utile al Magistrato di Sorveglianza per le valutazioni di competenza.

Qualora nel corso dell'affidamento in prova al servizio sociale, a seguito di informativa dell'organo di polizia delegato ai controlli o per altri fatti rilevanti, il Magistrato di Sorveglianza ritenga di acquisire relazione dell'UEPE, la richiesta sarà motivata in ordine agli aspetti inerenti la competenza specifica dell'UEPE sui quali indirizzare l'approfondimento istruttorio.

Durante la stagione estiva, nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre, il Direttore dell' Uepe verrà delegato con separato provvedimento a valutare e concedere le autorizzazione di eventuale richiesta di prolungamento di orario nelle prescrizioni giornaliere, entro e non oltre le ore 23.00.

Art. 7 bis

Nel caso di affidamento terapeutico ex art. 94 dpr 309/90 il Tribunale di Sorveglianza potrà inserire già nelle prescrizioni dell'ordinanza che le eventuali uscite progressivamente previste dal programma trattamentale, strumentali al progetto riabilitativo e da effettuarsi con l'accompagnamento di un operatore della comunità, vengano comunicate al Direttore dell'UEPE almeno dieci giorni prima per l'autorizzazione, come avviene in caso di affidamento ex art. 47 O.P. per le modifiche temporanee e transitorie, come specificate al comma 13 dell'articolo che precede. In tal caso il Direttore dell'UEPE valuterà la richiesta di autorizzazione temporanea e ne darà immediata comunicazione al Magistrato di Sorveglianza – oltre che alle FF.OO. -, che apporrà il visto. La comunicazione al M.S. avrà valore di ratifica ove non intervenga provvedimento in senso contrario, da comunicare in tal caso all'UEPE.

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti della deroga temporanea e urgente nei termini indicati – per la mancata previsione nell'ordinanza del Tribunale o per il sopravvenire di nuove circostanze fattuali, ostative al mantenimento della delega -, l'istanza verrà trasmessa in tempo utile al Magistrato di Sorveglianza per le valutazioni di competenza.

In tal caso le istanze di deroga o modifica delle prescrizioni verranno presentate dall'UEPE all'Ufficio di Sorveglianza con almeno 10 giorni di anticipo; esse conterranno il parere del funzionario di servizio sociale incaricato rispetto alla richiesta presentata e un aggiornamento sull'esecuzione della misura.

Art. 8

Codici identificativi delle istanze di modifica delle prescrizioni

E' opportuno l'utilizzo di codici identificativi da inserire nella nota dell'UEPE che correda l'istanza di modifica delle prescrizioni prodotta dalla persona interessata.

I codici dovranno essere così riportati, sia nella nota che nell'oggetto della pec:

- **MPF** (modifica prescrizioni per motivi familiari);
- **MPL** (modifica prescrizioni per motivi per motivi di lavoro);
- **MPD** (modifica prescrizioni per cambio domicilio);
- **MPS** (modifica prescrizioni per motivi per motivi di salute);
- **MPP** (modifica prescrizioni per inserimento in progetti istituzionali);
- **LIBERATORIA** (per scadenza pena immediata)

Il funzionario di servizio sociale incaricato correderà la nota di accompagnamento con la propria valutazione.

Art. 9

Misure diverse dall'affidamento

Le istanze dei detenuti domiciliari (47 ter O.P.), quando non siano comprese in un progetto trattamentale condiviso con il soggetto e/o con servizi territoriali, potranno essere trasmesse dall'interessato direttamente o tramite le

FF.OO. All'UEPE verrà richiesto un intervento solo laddove il Magistrato di Sorveglianza lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.

Nelle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare e all'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della L.199/10, sarà autorizzato – previo avviso alle FF.OO. (partire/rientrare, esibizione della documentazione e o certificazione oraria ed accordo sui tempi di percorrenza) – l'allontanamento dell'interessato dal domicilio per la via più breve e per il tempo strettamente necessario per comprovati e documentabili motivi di salute (accessi urgenti al P.S. – in tal caso anche previo avviso telefonico -, visite mediche presso strutture pubbliche, esami diagnostici, inclusi i ricoveri presso struttura del S.S.N., anche di più giorni), per esigenze di giustizia (presenziare ai processi civili o penali), per recarsi al Ser.D., al D.S.M. (ove risulti detta necessità dall'istruttoria), o presso l'UEPE (anche nei casi in cui l'Ufficio sia ubicato in Comune o Provincia diversi dal domicilio del condannato) per lo svolgimento dei colloqui con gli operatori di riferimento e/o la partecipazione ad eventuali attività trattamentali tenute o promosse dall'UEPE anche in strutture esterne.

Per la valutazione della concessione della liberazione anticipata ai detenuti domiciliari non verrà richiesta all'UEPE la relazione comportamentale sull'andamento della misura, essendo il controllo della stessa affidato alle Forze dell'Ordine.

L'Ufficio di Sorveglianza inoltrerà le richieste di indagine per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza allegando i documenti rilevanti in atti. Tali richieste saranno trasmesse all'UEPE almeno 4 - 6 mesi prima dell'udienza di riesame della pericolosità sociale, salvo casi eccezionali.

Art. 10

Nuclei di Polizia Penitenziaria presso l'UEPE e presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma

Il personale assegnato al Nucleo di Polizia Penitenziaria del Tribunale di Sorveglianza di Roma collabora con i Nuclei di Polizia Penitenziaria insistenti presso gli Uffici di esecuzione penale esterna in relazione ai seguenti compiti:

- accertamento dell'idoneità del domicilio *ex lege* 26 novembre 2010, n. 199;
- supporto agli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative dei condannati, nell'ambito delle indagini per l'ammissione alle misure alternative;
- controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte alle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, con particolare riguardo all'osservanza delle misure inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi, ovvero di ulteriori prescrizioni contenute nel programma di trattamento.

Art. 11

Attività di confronto e formazione

Le parti si impegnano a condividere momenti di formazione congiunta destinati agli operatori e ad intraprendere iniziative per l'implementazione operativa del presente protocollo tra cui incontri annuali per testare l'efficacia degli impegni assunti.

Al fine di realizzare quanto sopra le Parti individueranno i rispettivi referenti per la comunicazione interdistrettuale, con il compito di facilitare i contatti, la circolazione delle informazioni e dei provvedimenti strumentali all'attuazione del presente protocollo.

È istituito un tavolo permanente da convocare con cadenza semestrale, per monitorare lo stato di attuazione delle iniziative progettuali, realizzate a partire dall'anno in corso, garantendo la condivisione delle forme di cooperazione istituzionale che si andranno a strutturare.

I referenti per l'attuazione del Protocollo sono:

per il Tribunale di Sorveglianza il Presidente dott.ssa Marina Finiti

per il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per Lazio, Abruzzo e Molise: dott.

per l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Lazio Abruzzo e Molise: dott. Davide Sauta

Art. 12

Durata

Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sostituisce integralmente l'Accordo operativo del Luglio del 2021.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle buone prassi già condivise tra gli Uffici.

Fatto e sottoscritto, in data

Il Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Roma

Il Provveditore
dell'Amm.ne Penitenziaria
per il Lazio, Abruzzo e Molise

Il Direttore
dell'Ufficio Interdistrettuale
Esecuzione Penale Esterna
per il Lazio, Abruzzo e Molise
